



SCHEDA RIASSUNTIVA AGGIORNAMENTO GAE

LE DOMANDE VANNO PRESENTATE ON LINE SUL PORTALE UNICO DEL RECLUTAMENTO

WWW.INPA.GOV.IT

DALLE 12.00 DI OGGI 8 GENNAIO 2026 FINO ALLE ORE 23.59 DEL 22 GENNAIO 2026

OPERAZIONI POSSIBILI

<p>Aggiornamento del punteggio</p>	<p>I candidati possono aggiornare il proprio punteggio inserendo i titoli culturali e di servizio conseguiti successivamente al 15 marzo 2024. Nel caso di titoli antecedenti, ma non dichiarati, è comunque possibile farseli valutare in questo nuovo aggiornamento</p>
<p>Reinserimento in GAE</p>	<p>Nel caso in cui si fosse stati depennati dalle GAE per non aver presentato la domanda di un aggiornamento precedente, è possibile chiedere il reinserimento con recupero del punteggio posseduto al momento del depennamento. ATTENZIONE, il reinserimento è precluso se il depennamento è avvenuto in seguito ad un provvedimento giurisdizionale sfavorevole per il riconoscimento del titolo estero</p>
<p>Permanenza in graduatoria e gestione della riserva</p>	<p>E' necessario presentare la domanda di aggiornamento, sia a pieno titolo che con riserva, anche nel caso in cui non si hanno nuovi titoli da inserire pena il depennamento dalle GAE</p>
<p>Trasferimento di provincia</p>	<p>E' possibile chiedere il trasferimento di tutte le GAE di una provincia in una provincia diversa. Tale operazione comporta la cancellazione dalle GAE di provenienza. Chi si trova in prima fascia GAE in 2 province diverse, può effettuare questa operazione cambiando entrambe le province o anche 1 sola</p>
<p>Inserimento (anche con riserva) del conseguimento di una nuova abilitazione o specializzazione su sostegno o metodi differenziati</p>	<p>Nel caso di inserimento con riserva, il titolo dovrà essere conseguito entro il 30 giugno e dichiarato dal 15 giugno al 2 luglio 2026</p>

Per quanto concerne il diritto alla riserva dei posti (legge 68/99), si rammenta che occorre dichiarare il possesso dei requisiti entro il termine di scadenza della domanda che è fissato per il 2 luglio 2026.

Gli interessati dovranno dichiarare nella finestra che va dal 15 giugno al 2 luglio 2026, oltre il possesso dei requisiti, anche di essere iscritti alla data di scadenza della domanda alle liste di collocamento obbligatorio. Qualora il candidato avesse già provveduto ad inserire la riserva in un aggiornamento precedente, dovrà solo confermare il diritto alla riserva indicando la data e la procedura per la quale aveva presentato in precedenza la certificazione richiesta.

SERVIZI VALUTABILI

Scuole paritarie e statali	È valutato 2 punti al mese (scatta dopo il 16-esimo giorno) fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico sulla specifica classe di concorso/posto sulla quale si è prestato il servizio o la metà su altra classe di concorso (servizio aspecifico)
Scuole legalmente riconosciute, parificate o autorizzate	E' valutato 1 punto al mese fino ad un massimo di 6 punti annui sulla specifica classe di concorso/posto sulla quale si è prestato il servizio
Scuole sezioni primavera statali o paritarie Nidi d'infanzia a gestione pubblica o privata	E' valutato per i soli docenti dell'infanzia/primaria per un massimo di 6 punti annui (1 punto al mese) per i docenti della scuola dell'infanzia e di 3 punti annui (0,5 al mese) per quelli della scuola primaria
posti di sostegno	Se prestato con titolo di specializzazione, il servizio va valutato a scelta del candidato in una delle classi di concorso/posto cui è in GAE; se prestato in assenza di titolo di specializzazione la valutazione varrà esclusivamente nella graduatoria da cui deriva la nomina
Docenti inclusi negli elenchi prioritari previsti dai DM 82/09, DM 100/09, DM 68/10, DM80/10 e DM 92/11	Il servizio viene valutato regolarmente in base ai giorni del contratto
Progetti regionali convenzionati con il MIM a partire dall'a.s. 2012/13 di durata superiore a 3 mesi e massima 8	Il servizio viene valutato regolarmente in base ai giorni del contratto
SSIS, Didattica della musica, COBASLID e corso di laurea in scienze della formazione primaria	Non sono valutati i servizi prestati durante la durata legale dei percorsi in questione in quanto valutati come titolo di accesso
Servizio prestato contemporaneamente su più classi di concorso	Viene valutato in una sola graduatoria a scelta dell'interessato (specifico o aspecifico che sia)
Servizio prestato nella scuola dell'infanzia/primaria o nella scuola secondaria	Il servizio sulla primaria/infanzia non è valutabile sulla secondaria e viceversa
Servizio in scuole primarie di montagna, piccole isole	E' valutato in misura doppia

Si precisa che per i posti di sostegno, si estrapoleranno dalle GAE gli elenchi da cui effettuare prioritariamente le nomine dei docenti specializzati.

Contestualmente all'aggiornamento delle GAE, si dovrà anche procedere all'inserimento nelle graduatorie di istituto fino ad un massimo di 20 istituzioni scolastiche.

Per la scuola dell'infanzia/primaria valgono però i seguenti limiti:

- Massimo 10 istituzioni scolastiche di cui non più di 2 circoli didattici
- Nell'ambito delle 10 istituzioni scolastiche di cui sopra, è possibile (non obbligatorio) indicare fino a 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi per i quali si dichiara di voler accettare supplenze brevi fino a 10 giorni

Si rammenta inoltre che i docenti inseriti nelle GAE di una sola provincia, potranno presentare domanda di inserimento nelle GPS di una provincia diversa, quindi potranno scegliere istituzioni scolastiche della provincia cui intendono trasferirsi. In tal caso saranno inseriti in prima fascia di istituto nelle classi di concorso/posti delle loro GAE e in II o III fascia di istituto per le altre. Non è quindi possibile essere inseriti nelle graduatorie di istituto di 2 province diverse.

Per quanto concerne le tabelle di valutazione dei titoli, si fa riferimento alle seguenti norme di legge:

- Per i docenti inseriti in I e II fascia tabella DM 12 febbraio 2002 N° 11 convertito in legge 143/2004 (vedi allegato 1)
- Per i docenti inseriti in III e IV fascia (aggiuntiva) tabella DM 15 marzo 2007 N° 27 integrata dal DM 78/2007 (vedi allegato 2)

SUDDIVISIONE DELLE FASCE DELLE GAE

I FASCIA	Comprende coloro che erano già inseriti nelle graduatorie permanenti al momento dell'istituzione delle GAE
II FASCIA	Comprende coloro che non erano nelle graduatorie permanenti ma che al momento dell'istituzione delle GAE risultavano abilitati con almeno 360 giorni di servizio
III FASCIA	Comprende chi possedeva un'abilitazione ma non i 360 giorni di servizio
IV FASCIA (aggiuntiva)	Istituita nel 2012 in seguito al decreto mille proroghe ha consentito l'inserimento di docenti abilitati negli a.s. 2008/09, 2009/10 e 2010/11